


STATUTO DELLA FONDAZIONE

Mission Bambini Switzerland

I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	Pag.	2
ART. 1 NOME E SEDE	Pag.	2
ART. 2 FINE	Pag.	2
ART. 3 PATRIMONIO	Pag.	2
II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE	Pag.	3
ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE	Pag.	3
ART. 5 STATUTO E REGOLAMENTI	Pag.	3
II.a) CONSIGLIO DI FONDAZIONE	Pag.	3
ART. 6 COMPOSIZIONE	Pag.	3
ART. 7 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO	Pag.	3
ART. 8 DURATA DELLA CARICA	Pag.	3
ART. 9 COMPETENZE	Pag.	3
ART. 10 DECISIONI	Pag.	4
II.b) UFFICIO DI REVISIONE	Pag.	4
ART. 11 DESIGNAZIONE E COMPETENZE	Pag.	4
II.c) RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	Pag.	4
ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI	Pag.	4
III. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE	Pag.	4
ART. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO	Pag.	4
ART. 14 SCIoglIMENTO	Pag.	4
IV. RINVIO	Pag.	5
ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	Pag.	5
V. REGISTRO DI COMMERCIO	Pag.	5
ART. 16 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO	Pag.	5



I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 NOME E SEDE

Con atto costitutivo del **17 dicembre 2014**, e' stata istituita la fondazione autonoma denominata **Mission Bambini Switzerland**.

La sede della fondazione è stata stabilita a Lugano, Via Nassa n. 21, c/o Guardian SA.

Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Art. 2 FINE

La Fondazione opera sia in Svizzera che all'estero, proponendosi di:

- aiutare e sostenere bambini e ragazzi poveri, ammalati, emarginati o che hanno subito violenze fisiche o morali per dare loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di una persona
- sostenere lo sviluppo e la crescita dei bambini e dei ragazzi fino a 29 anni di età

Nel perseguire la propria missione la Fondazione si ispira ai valori di libertà, giustizia, verità, rispetto degli altri e solidarietà

Per la realizzazione dello scopo prefisso, la Fondazione si propone di:


- Promuovere e sostenere progetti sanitari in particolare per interventi nelle malformazioni cardiache dei bambini in collaborazione con ospedali e centri specializzati negli interventi nelle cardiopatie pediatriche
- Promuovere e sostenere progetti per lo sviluppo della sicurezza alimentare. Vengono sviluppate partnership con organizzazioni locali coinvolte nella lotta alla fame anche mediante la realizzazione di pozzi d'acqua
- Promuovere e sostenere progetti di educazione ed istruzione anche mediante lo strumento del sostegno a distanza ed in vicinanza
- Promuovere e sostenere gli asili nido e più in generale i servizi alla prima infanzia per favorire una crescita armonica dei bambini e dando alle mamme la possibilità di andare al lavoro
- Promuovere e sostenere progetti di lotta al contrasto all'abbandono scolastico mediante partnership con doposcuola e centri di aggregazione giovanile
- Promuovere e sostenere progetti di formazione ed inserimento al lavoro dei ragazzi mediante partnership con Organizzazioni esperte nell'inserimento lavorativo
- Instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano gli stessi scopi
- Incoraggiare e sostenere il volontariato, in tutte le sue forme, nell'ambito del perseguimento degli scopi di solidarietà
- Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo, attività editoriali e pagine web
- Gestire ogni altra attività, comprese la raccolta fondi, le donazioni e la concessione di finanziamenti, direttamente o indirettamente funzionali alla realizzazione degli scopi della fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno, essendo finalizzata esclusivamente a perseguire obiettivi di solidarietà sociale in ambito internazionale. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Il fondatore si riserva esplicitamente il diritto di procedere a una modifica del fine, conformemente all'articolo 86a CC.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di **50 000 franchi svizzeri** versati in contanti dal fondatore.



Ulteriori versamenti o contributi, nonché elargizioni di beni mobili o immobili, sono sempre possibili, sia da parte del fondatore che da parte di altre persone od Organizzazioni. Il consiglio di fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti e/o elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà altresì contare su:

- proventi del proprio patrimonio;
- legati ed eredità, pervenuti espressamente per potenziare la fondazione e le iniziative da essa sostenute
- donazioni da terzi sia persone fisiche o giuridiche private o pubbliche
- proventi derivanti da attività occasionali e strumentali, di carattere commerciale ed editoriale (come, ad esempio, l'organizzazione di mercatini o bancarelle di beneficenza, l'organizzazione di eventi, quali concerti, spettacoli o serate di beneficenza, la creazione, la stampa e la vendita di libretti illustrati, la creazione e la vendita di CD con fotografie o video relativi alle attività della fondazione), che abbiano come unico scopo finale in sostentamento delle attività di solidarietà della fondazione.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti. In particolare, sarà necessario ripartire i rischi ed evitare di mettere in pericolo il capitale con transazioni speculative o investimenti inadeguati o imprudenti.

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione (in mancanza di specifico esonero);
- il comitato d'onore;

Il funzionamento del Comitato d'onore sarà definito in un regolamento specifico, da sottoporre all'autorità di vigilanza.

Art. 5 STATUTO E REGOLAMENTI

Il consiglio di fondazione fissa i principi della sua attività nel presente statuto e/o uno o più regolamenti da sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione.

II.a) CONSIGLIO DI FONDAZIONE


Art. 6 COMPOSIZIONE

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto di almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, fino a un massimo di cinque; almeno uno dei membri del Consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere cittadino dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera.

Di norma l'attività in seno al consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate nel singolo caso; le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento da sottoporre all'Autorità di vigilanza per approvazione.

Il primo consiglio di fondazione si compone dei seguenti membri:

- Goffredo Modena..... primo presidente
- Sara Modena segretario
- Antonio Carbone membro
- Ottavio Crivaro..... membro
- Clara Mascetti..... tesoriere



Art. 7 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO

Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo. Quali membri, possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della fondazione.

Art. 8 DURATA DELLA CARICA

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per **3** anni e possono essere rieletti.

Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è effettuata dai membri in carica tramite cooptazione. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il consiglio di fondazione, per il periodo restante è necessario eleggere dei supplenti.

La destituzione di uno dei membri del consiglio di fondazione è sempre possibile purché sussistano motivi fondati, ad esempio una violazione degli impegni assunti nei confronti della fondazione o un'incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Il consiglio di fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza di due terzi.

Art. 9 COMPETENZE

Il consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione: assume in particolare tutte le competenze che nell'atto costitutivo e nello statuto non sono espressamente affidate ad altri organi.

Il consiglio di fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili:

- disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
- nomina dei membri del consiglio di fondazione e designazione dell'ufficio di revisione;
- approvazione del conto annuale;
- nomina dei membri del Comitato d'onore.

Il consiglio di fondazione è autorizzato a delegare singole mansioni a uno o più dei suoi membri oppure a terzi.

Art. 10 DECISIONI

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione.

Salva diversa disposizione, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

A parità di voti, la decisione finale spetta al presidente.

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

L'invito alle sedute del consiglio di fondazione è inviato via posta normale o posta elettronica, di norma 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.



II.b) UFFICIO DI REVISIONE

Art. 11 DESIGNAZIONE E COMPETENZE

Conformemente alle disposizioni di legge, e ove non vi sia specifico esonero, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati.

L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute.

Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza.

II.c) RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

III. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC, il consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, decise all'unanimità.

Art. 14 SCIoglIMENTO

La durata della fondazione è illimitata. Essa può essere sciolta su decisione unanime del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Una reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali è esclusa.

IV. RINVIO

Art. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge Svizzera in materia di fondazioni.

Per risolvere qualsiasi controversia interna alla Fondazione è competente l'Autorità Federale di Vigilanza sulle fondazioni.



REGISTRO DI COMMERCIO

Art. 16 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

La presente fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.

Lugano, 23 novembre 2017

A series of five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and cursive, typical of legal documents. The first signature is the longest and most complex, followed by four shorter, more compact signatures.